



regolamento elettorale

approvato dalla Assemblea dei Soci del 10 maggio 2022



REGOLAMENTO ELETTORALE **(Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del xxx)**

Articolo 1 ***(Ambito di applicazione)***

1. Il presente regolamento è previsto ai sensi dell'art. 19 comma 15 dello Statuto e disciplina l'elezione delle cariche sociali della Cooperativa.
2. Il Regolamento si applica solo se si rinnova l'intero consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale e se tale rinnovo non è dovuto a fusioni o scissioni cui partecipi la Cooperativa.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si farà riferimento allo statuto ed al Codice Civile.

Articolo 2 ***(Presentazione delle candidature)***

1. Entro il 31 gennaio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere l'intero consiglio di amministrazione, la Cooperativa affigge in modo visibile nella propria sede sociale un avviso contenente la modalità di presentazione delle candidature alle cariche sociali. Tale avviso è inoltre pubblicato sul sito internet della Cooperativa.
2. Ogni socio della Cooperativa può candidarsi o candidare un proprio socio alla carica di amministratore o di sindaco, a condizione che possieda i requisiti previsti dalla legge e dall'art. 21 comma 1 dello Statuto e che sia incluso in una lista di candidati di cui all'articolo 3 che segue.
3. Ciascuna lista di Amministratori e/o di componenti il Collegio Sindacale viene presentata:
 - su proposta dei consiglieri uscenti con delibera del consiglio di amministrazione uscente; tale lista potrà comprendere sia nominativi di consiglieri uscenti che di altri soci in loro sostituzione; il consiglio uscente potrà, con le stesse modalità, proporre anche una lista di candidati al collegio Sindacale;
 - oppure con la sottoscrizione del 2% dei soci della Cooperativa al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello di rinnovo delle cariche. In sede di presentazione, la lista dovrà essere corredate da un modulo compilato e sottoscritto da ciascun promotore, unitamente ad una copia del documento di identità dello stesso.



4. Ogni lista deve indicare un rappresentante, anche non candidato, che deve comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale sarà destinatario di qualunque comunicazione riguardante la lista rappresentata.
5. Ogni lista di candidati deve pervenire alla Cooperativa mediante posta elettronica certificata entro il 31 marzo dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere l'intero consiglio di amministrazione.
6. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle liste di candidati presentate, comunicando alla lista interessata eventuali irregolarità ostantive mediante posta elettronica certificata entro il 10 aprile dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere l'intero consiglio di amministrazione. La lista irregolare può essere regolarizzata una sola volta, inviando alla Cooperativa apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata entro il 15 aprile dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere l'intero consiglio di amministrazione.

Articolo 3

(Liste di candidati)

1. Ogni lista di candidati per il consiglio di amministrazione deve essere composta da nove nominativi che rispettino i criteri di eleggibilità e di rappresentatività territoriale indicati all'art. 21 comma 2 dello Statuto; ogni lista dovrà quindi comprendere tre candidati per ciascuna delle tre aree territoriali definite ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto.
2. Ogni lista di candidati per il collegio sindacale deve essere composta da un candidato presidente del collegio sindacale, da due candidati sindaci effettivi e da due candidati sindaci supplenti.

Articolo 4

(Schede elettorali)

1. Il consiglio di amministrazione predispone:
 - una o più schede elettorali per la nomina del consiglio di amministrazione, nella/e quale/i sono indicate le liste ammesse al voto e i rispettivi candidati che le compongono,
 - una o più schede elettorali per la nomina del collegio sindacale, nella/e quale/i sono indicate le liste ammesse al voto e i rispettivi candidati che le compongono con distinzione del candidato alla Presidenza del collegio, dei candidati sindaci effettivi e di quelli supplenti.



2. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono indicarsi nella scheda ulteriori dati personali determinati in accordo con gli interessati.
3. In presenza di più liste di candidati per lo stesso organo sociale, queste liste appaiono nella scheda elettorale seguendo l'ordine cronologico di loro ricezione da parte del consiglio di amministrazione.

Articolo 5

(Pubblicità dei candidati e degli elettori)

1. L'elenco di tutte le liste di candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale della Cooperativa ed è pubblicato sul sito internet della Cooperativa. Presso la sede della Cooperativa sono consultabili sintetici profili professionali dei candidati presenti nelle liste, da loro eventualmente redatti.

Articolo 6

(Votazione)

1. Il socio riceve un numero di schede elettorali pari ai voti da lui esercitabili.
2. Il presidente dell'assemblea stabilisce l'orario di apertura e di chiusura della votazione. Questa può iniziare durante la discussione assembleare. Si deve assicurare l'esercizio del voto ai soci presenti al momento stabilito per la chiusura della votazione.
3. Il voto è espresso apponendo una croce sulla casella che contraddistingue sia la lista prescelta dei candidati amministratori, sia la lista prescelta dei candidati sindaci.
4. Le schede riportanti segni di riconoscimento sono nulle.
5. Sono nulli i voti espressi sulla scheda in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.
6. Se è stata presentata un'unica lista per il consiglio di amministrazione e un'unica lista per il collegio sindacale, l'assemblea, su proposta del presidente approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti, vota ciascuna di queste liste mediante alzata di mano.

Articolo 7

(Commissione elettorale)

1. Prima dei dare avvio alle operazioni di voto si procede alla costituzione di una commissione elettorale composta da:



- dal Presidente della assemblea;
 - da un rappresentante del Collegio Sindacale;
 - da un rappresentante dei soci, scelto dalla assemblea tra I soci presenti e non candidati;
 - da un dipendenti della cooperativa con funzioni di segretario verbalizzante.
2. La commissione elettorale sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni di voto e alla proclamazione degli eletti nel corso della assemblea generale.

Articolo 8

(Assemblee separate)

1. Qualora, ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 2540 Codice Civile e dall'art. 20 dello Statuto si svolgano assemblee separate su base territoriale, per ciascuna di esse si procederà come indicato agli articoli precedenti. I risultati delle singole assemblee territoriali saranno rappresentati in assemblea generale dai delegati nominati secondo quanto stabilito all'art. 20 comma 3 dello Statuto

Articolo 9

(Proclamazione)

1. La proclamazione degli eletti avviene nel corso della assemblea generale.
2. Risultano eletti amministratori e sindaci i candidati appartenenti alle rispettive liste più votate e, in caso di parità tra le liste, gli appartenenti alla lista i cui candidati abbiano un'età media maggiore.
3. Il presidente proclama composto il nuovo consiglio di amministrazione dagli amministratori eletti ai sensi del comma 2.

Articolo 10

(Sostituzione degli amministratori)

1. Se viene a mancare un amministratore per qualsiasi causa diversa dalla scadenza del mandato, il consiglio di amministrazione coopta il sostituto liberamente scelto tra gli aventi diritto. Il sostituto resta in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvede a confermarlo o a nominare un nuovo amministratore in sostituzione di quello mancato.



Articolo 11

(Modifiche al regolamento)

1. Il Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, sempre che tale argomenti sia stato previamente indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il Regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 12

(Pubblicità del regolamento)

1. Ogni socio ha diritto ad avere una copia gratuita del presente Regolamento, che deve essere menzionato in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci che preveda all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 13

(disposizioni transitorie)

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i riferimenti temporali di cui all'art. 2 sono modificati come segue:

1. Entro 5 giorni dalla approvazione del presente Regolamento da parte della Assemblea, la Cooperativa affigge in modo visibile nella propria sede sociale e pubblica sul proprio sito Internet un avviso contenente la modalità di presentazione delle candidature alle cariche sociali.
2. Ogni lista di candidati di cui all'articolo 3 deve pervenire alla Cooperativa mediante posta elettronica certificata entro il terzo giorno dalla pubblicazione sulla stampa dell'avviso di convocazione della assemblea che deve eleggere gli organi sociali.
3. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle liste di candidati presentate, comunicando alla lista interessata eventuali irregolarità ostantive mediante posta elettronica certificata entro il sesto giorno dalla pubblicazione sulla stampa dell'avviso di convocazione della assemblea che deve eleggere gli organi sociali.
4. La lista che risultasse irregolare può essere regolarizzata una sola volta, inviando alla Cooperativa apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata entro 3 giorni dal ricevimento della eventuale comunicazione da parte del consiglio di amministrazione.